

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELLA PIANURA"

(Provincia di Cuneo)

- Tel. 0172/710238 - Fax. 0172/710330 - Ufficio Ragioneria -

(C.F. e P.I.: 03115680047)

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Esame e approvazione.

VERBALE N. 10 DEL 18/07/2024

Il Revisore Unico dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura,

Premesso che:

L'organo di revisione ha esaminato la proposta di delibera del Consiglio comunale numero 137/2021 ad oggetto "VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 , COMMA 2 , DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 , N.267 " operando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
dello Statuto e del regolamento di contabilità dell'Ente ;
dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

In particolare l'articolo 193 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che:

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

NeL caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

VISTI :

- la deliberazione di Consiglio n. 3 in data 26.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo alla sezione strategica 2024/2026 ed alla sezione operativa 2024/2026 e la relativa nota di aggiornamento;
 - la deliberazione di Consiglio n. 10 in data 21.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
 - la deliberazione di Consiglio n. 2 del 10.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2023;
- 

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2, lettera g).

Dagli atti emerge che non sono stati segnalati nuovi debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.



IL REVISORE UNICO

Rag Gamalero Paolo